



## CORSI DI FORMAZIONE PER L'ACCESSO ALLA PROFESSIONE FORENSE

### EX ART. 43 L. 247/12

Dal 1° aprile 2022 tutti gli iscritti al registro dei praticanti sono tenuti alla frequentazione obbligatoria e con profitto dei corsi di cui all'art. 43 L. 247/2012, per un periodo di 18 mesi, suddivisi in tre semestri, per non meno di 160 ore complessive, di cui solo 50 possono svolgersi con modalità online.

I corsi sono tenuti dagli Ordini territoriali o da associazioni forensi o da altri soggetti accreditati dagli Ordini, sentito il CNF.

I corsi prevedono approfondimenti nell'ambito delle seguenti materie:

- a) Diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo;
- b) Diritto processuale civile, penale e amministrativo, anche con riferimento al processo telematico, alle tecniche impugnatorie e alle procedure alternative di risoluzione delle controversie;
- c) Ordinamento e deontologia;
- d) Tecnica di redazione degli atti giudiziari in conformità al principio di sinteticità e dei pareri stragiudiziali nelle varie materie di diritto sostanziale e processuale;
- e) Tecniche della ricerca telematica delle fonti e del precedente giurisprudenziale;
- f) Teoria e pratica del linguaggio giuridico; argomentazione forense;
- g) Diritto costituzionale, diritto del lavoro, diritto commerciale, diritto dell'Unione europea, diritto internazionale privato, diritto tributario, diritto ecclesiastico;
- h) Organizzazione e amministrazione dello studio professionale;
- i) Profili contributivi e tributari della professione di avvocato; previdenza forense.

I docenti sono scelti tra avvocati, magistrati, docenti universitari e tra esperti in materia giuridica o comunque funzionali alla formazione professionale dell'avvocato e valutati sulla base dei curricula, titoli, pubblicazioni, esperienza maturata come formatori e frequenza di corsi preparatori all'attività di formatore.

Il corso ha durata minima non inferiore a 160 ore distribuite in 18 mesi di tirocinio e organizzati in semestri con verifiche intermedie e finali da novembre - aprile, maggio - ottobre. Le iscrizioni sono consentite almeno ogni sei mesi. Possono essere previste modalità telematiche di partecipazione, ma non possono superare il limite massimo di 50 ore nel corso dei 18 mesi di tirocinio.

Al termine di ciascun semestre (tendenzialmente aprile e ottobre) sono previste verifiche da parte dei soggetti formatori, consistenti in un test a risposta multipla su 30 domande su argomenti trattati nel periodo oggetto di verifica, nelle verifiche intermedie, le domande saranno 40 in quella finale. La verifica è superata se è data



## Ordine degli Avvocati di Messina

Via Tommaso Cannizzaro, Palazzo di Giustizia - 98123 Messina  
segreteria@ordineavvocatimessina.org - ordineavvocatimessina@pec.it  
Tel: 090.713610 - Fax: 090.713618

risposta corretta ad almeno i due terzi delle domande, scelte tra quelle elaborate dalla commissione nazionale.

Le verifiche sono svolte da coloro che hanno partecipato all'80% delle lezioni.

Al superamento della verifica finale sarà rilasciato il certificato di compiuta pratica.

Gli Ordini organizzano i corsi di formazione autonomamente, nel rispetto delle norme previste dalla legge, dal regolamento ministeriale e dalle linee guida del CNF, avendo a mente che il periodo di formazione del tirocinante deve essere mirato a sostenere e integrare la sua preparazione, necessaria sia allo svolgimento dell'attività professionale sia all'espletamento delle prove previste dall'esame di stato per l'abilitazione alla professione forense, oltre ad assicurare la consapevolezza dei principi deontologici ai quali il concreto esercizio della professione deve essere improntato.

Pertanto, le metodologie didattiche sono mirate al conseguimento di una competenza professionale che non si esaurisce nella conoscenza delle discipline giuridiche, ma si estende alla capacità di risolvere problemi giuridici complessi ed interdisciplinari e a sapere trasfondere in modo chiaro il ragionamento giuridico negli atti di causa, abilità richieste anche ai fini della valutazione delle prove d'esame.

L'attività didattica prevede, dunque, moduli dedicati all'approfondimento teorico e giurisprudenziale ed attività pratiche, quali esercitazioni discussioni e simulazioni di casi, discussione pubblica di temi, coinvolgendo i tirocinanti, consentendo di sviluppare concrete capacità di soluzione di specifici problemi giuridici.

Pertanto, le materie indicate dalla legge e dai regolamenti, sono insegnate curando la trasmissione di conoscenze tecniche specialistiche e pratiche trasversali come linguaggio giuridico tecnica impugnatoria dei provvedimenti giurisdizionali e degli atti amministrativi, argomentazione giuridico-persuasiva, tecnica di ricerca anche telematica delle fonti e del precedente giurisprudenziale.

Le verifiche intermedie e finali sono demandate: 1) alla commissione nazionale per la creazione e aggiornamento delle domande relative alle materie oggetto di verifiche, 2) alle commissioni di valutazione interna delle scuole, e 3) ai segretari degli ordini.

La commissione nazionale per la creazione e aggiornamento delle domande relative alle materie oggetto di verifiche è nominata con decreto del Ministero della Giustizia. È composta da un Presidente designato dal CNF e da nove membri, scelti tra avvocati iscritti all'Albo designati dal CNF in numero di 6, magistrati anche a riposo in numero di 2 e docenti universitari di ruolo in materie giuridiche in numero di 2. La commissione dura in carica 4 anni e può lavorare anche attraverso due sottocommissioni.

La commissione di valutazione interna è nominata dall'ordine ed è composta da almeno 5 membri (tre avvocati, 1 magistrato e 1 docente universitario in materie giuridiche) dura in carica due anni e i componenti possono essere riconfermati solo una volta per ulteriori due anni. Ad oggi non avendo ancora il Ministero della Giustizia provveduto alla nomina della commissione nazionale, nella organizzazione della scuola, l'Ordine territoriale ha inteso procedere con delle verifiche interne, promosse e gestite dai responsabili della scuola.



## Ordine degli Avvocati di Messina

Via Tommaso Cannizzaro, Palazzo di Giustizia - 98123 Messina  
segreteria@ordineavvocatimessina.org - ordineavvocatimessina@pec.it  
Tel: 090.713610 - Fax: 090.713618

\*\* \*\* \*

Appare utile precisare che:

- Gli iscritti al registro dei praticanti che abbiano anticipato la pratica ai sensi dell'art. 5 del DM n. 70 del 17 marzo 2016 non sono esentati dall'obbligo di frequenza dei corsi di cui all'art. 43 L. 247/2012;
- Gli iscritti al registro dei praticanti che abbiano frequentato i corsi della SSPL sono esonerati dall'obbligo di frequenza dei corsi di cui all'art. 43 L. 247/2012. Sul punto è intervenuto parere del CNF del 28 luglio 2022 che ha specificato: *“sebbene la frequenza della Scuola non sia prevista ex professo quale causa di esonero, le Scuole di Specializzazione sono annoverate tra i soggetti erogatori dei corsi obbligatori. Ne consegue che può essere postulata una equivalenza funzionale tra la frequenza della SSPL e del corso obbligatorio, con conseguente assorbimento dell'obbligo”*;
- Gli iscritti al registro dei praticanti che abbiano frequentato il tirocinio presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73 del DL n. 69/2013 non sono esonerati dalla frequenza dei corsi ex art. 43 L. 247/2012. Il DM n. 17/2018 non prevede alcuna causa di esonero dalla frequenza dei corsi per i praticanti che svolgano o abbiano svolto il periodo di tirocinio presso gli uffici giudiziari. Pertanto gli stessi devono svolgere i corsi al fine di ottenere il certificato di compiuta pratica;
- Gli iscritti al registro dei praticanti assunti presso l'Ufficio del processo non sono esonerati dalla frequentazione dei corsi previsti dall'art. 43 della L. 247/2012. Solo i praticanti ammessi al patrocinio sostitutivo sono sospesi a seguito della assunzione come UPP, come già precisato nel parere reso dal CNF nella seduta del 29 aprile 2022 e diffuso in data 10 maggio 2022.
- La frequenza della scuola deve essere contestuale allo svolgimento della pratica forense, salvi i periodi di eventuale interruzione della medesima secondo quanto previsto dalla legge professionale forense: ne consegue che la frequenza al corso deve avvenire necessariamente nel corso dei primi diciotto mesi di iscrizione.
- **Solo per l'anno 2023** le verifiche intermedie non verranno svolte mentre la verifica finale cui verrà ammesso solo chi ha frequentato almeno l'80 per cento delle lezioni di ciascun semestre è costituita da una prova scritta consistente nella redazione di un parere o di un atto su argomenti svolti nel corso di formazione ed effettuata dai soggetti formatori tramite una commissione interna di valutazione nominata ai sensi del comma 5 art. 9 del regolamento di cui al decreto del Ministro della giustizia n. 17 del 2018.